



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

ex D.G.P.G.S.R. – Divisione 1

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;

VISTO l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

VISTO il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("*Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare*");

VISTO il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante "*Individuazioni delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 21-8-2019";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017, concernente "*l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale*", e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*" - pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie generale - 19 marzo 2016 - n. 66;

VISTE le *Modalità procedurali* per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e il relativo allegato I, capo IV, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli operatori radio GOC (General Operator Certificate) e ROC (Restricted Operator Certificate).;

VISTO il decreto direttoriale del 10 maggio 2017 con cui la Lega Navale Italiana – Sezione di Roma con sede in Via Guidubaldo del Monte 54/A - Roma - è riconosciuta idonea, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e il relativo Allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC e ROC;

VISTA la nota di questa Direzione prot. 58312 del 03.10.2019, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, del decreto ministeriale 26/01/2016 e del punto 5 delle relative "*Modalità procedurali*", è stato comunicato alla Lega Navale Italiana -sezione di Roma – che si sarebbe svolta la visita di sorveglianza;



VISTA la nota prot. A/07/19 t del 14.10.2019 con la quale la Lega Navale Italiana – sezione di Roma, ha richiesto la concessione di una proroga di alcuni mesi sulla data prevista per la visita di sorveglianza, per motivi di ristrutturazione dei locali e di avvicendamento del personale docente e dirigente;

VISTA la nota di questa Direzione prot. 62524 del 21.10.2019, con la quale, nel prendere atto della richiesta di proroga, è stato comunicato, tra l'altro, che *quanto dichiarato dalla Lega Navale Italiana, relativamente alla ristrutturazione e all'avvicendamento del personale docente, incide proprio sui prescritti requisiti, oltre al fatto che la richiesta di proroga non consente a questa Direzione Generale di poter verificare la sussistenza dei citati requisiti - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.M. 26/01/2016 e, del punto 6 delle Modalità procedurali- si procederà all'adozione dell'atto di sospensione del decreto di riconoscimento di idoneità del 10.05.2017 rilasciato a Lega Navale Italiana- sezione di Roma. A tal fine sono stati richiesti ulteriori integrazioni in merito per poter procedere alla sospensione;*

VISTA la nota prot. A/07/19 t del 23.10.2019 con la quale la Lega Navale Italiana – sezione di Roma, ha comunicato: *“la ristrutturazione dei ns. locali adibiti ai corsi GMDSS ROC e GOC necessita di circa due mesi e la riorganizzazione del personale docente è anche essa in fase di completamento. L'ultimo corso tenuto presso questa sede della “Lega Navale Italiana Sezione di Roma”, in condizioni regolari, secondo i requisiti previsti ai fini del riconoscimento rilasciato, risale a settembre 2018, come risulta dall'ultimo certificato di partecipazione ai corsi GMDSS presentato alla segreteria della commissione GMDSS presso codesto Ministero”*,

RITENUTO, pertanto, di dover sospendere per il periodo indicato nella precitata nota A/07/19 t del 23.10.2019 il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione GMDSS per radioperatori rilasciato a “Lega Navale Italiana Sezione di Roma” con il decreto direttoriale 10 maggio 2017 ed, avendo ravvisato che non sono stati effettuati corsi di formazione nel periodo antecedente alla richiesta di proroga alla visita di sorveglianza,

D E C R E T A

Articolo 1

Alla Lega Navale Italiana-Sezione di Roma, con sede in Roma alla Via Guidubaldo del Monte, 54/A - cap. 00197, è temporaneamente sospeso il *riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS - GOC e ROC* di cui al decreto direttoriale del 10 maggio 2017 con decorrenza 14 ottobre 2019 e sino al 24 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 26/01/2016 e del punto 6 delle annesse *Modalità procedurali*.

Articolo 2

Allo scadere del periodo di sospensione di cui all'articolo 1, questa Direzione Generale procederà con l'avvio della sorveglianza.

Il presente atto di sospensione non interrompe il periodo di durata del decreto di riconoscimento di idoneità del 10 maggio 2017.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente atto è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione “Comunicazioni” alla voce “Radio” - “Servizio radioelettrico marittimo” - “Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori”).

Roma, 31-10-2019

IL DIRETTORE GENERALE
firmato dr.ssa Eva Spina